

NV Sviluppi Energetici Srl

Via Ajaccio, 12 b

00198 Roma

CF 11636691005

pec: nvsviluppienergeticisrl@legalmail.it

Spettabile

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale

Hub II "Sostenibilità Territoriale"

Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio:

Acqua –Rifiuti –Energia – Aree Protette"

Servizio 2 "Tutela risorse idriche, aria ed energia"

e pc

Comune di Artena

Servizio 4 – Lavori Pubblici – Urbanistica – Edilizia

Privata – Ambiente – Patrimonio

Oggetto: Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs.387/03.
PROGETTO: NV SVILUPPI ENERGETICI – Artena – Via Latina. Domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/03, per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 2.800 Mw e delle relative opere ed infrastrutture connesse, denominato "Impianto Via Latina" da ubicarsi in Via Latina ad Artena (RM).

Riscontro al parere del Comune di Artena Determinazione 487 del 18/6/2025.

Si riscontra la vostra nota prot. CMRC-2025-0133716 del 30/06/2025 con la quale viene trasmesso il parere del Comune di Artena ed assegnato il termine di 10 giorni per eventuali osservazioni.

Il parere è espresso con la determinazione 487 del 18/6/2025 nelle cui premesse è riportato:

- *Che la proponente dichiara inoltre, che le aree non siano interessate da vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42...omissis.*

- *Che contrariamente a quanto dichiarato dalla proponente l'area oggetto dell'intervento di che trattasi secondo il vigente PTPR Lazio approvato con D.C.R. n. 5 del 21 aprile 2021 ricade in :*
 - *Beni ricognitivi di Piano: tl_001 beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto art. 46 NTA.*
 - *Paesaggio agrario di rilevante valore.*

giusto certificato di destinazione urbanistica rilasciato da Questo Servizio con protocollo n. 14015 del 30/5/2025;

- *Dato atto che relativamente al suddetto provvedimento gli atti di assenso da acquisire in conferenza da parte del Comune di Artena, ai fini dell'approvazione del progetto è quello di conformità rispetto al PRG, adottato il 20/10/1984 con D.C.C. n. 94 e approvato con D.G.R. n. 10520 del 12/12/1995, pubblicato sul B.U.R. in data 20/3/1996, rispetto al quale l'intervento proposto è in contrasto.*

Sulla base di queste premesse viene determinato il parere comunale contrario in quanto l'intervento proposto viene dichiarato *"in contrasto con il P.R.G. vigente"*.

Il Parere espresso dal Comune di Artena Determinazione 487 del 18/6/2025 è viziato da difetto di istruttoria e inficiato da vizi della motivazione per le seguenti ragioni:

- il parere viene rilasciato con riferimento al certificato di destinazione urbanistica protocollo n. 14015 del 30/5/2025, inconferente rispetto a codesta procedura e gravato da errore materiale in quanto da riferire a particelle estranee all'area d'intervento ove verrà installato l'impianto e, in quanto tale, reso oggetto di nuova emissione con nota del Comune di Artena protocollo n. 17066 del 02/07/2025 (allegato 1);
- i seguenti certificati di destinazione urbanistica, emessi dal Comune di Artena e posti agli atti della conferenza, attestano formalmente che le particelle che costituiscono l'area d'intervento ove verrà installato l'impianto non sono oggetto di vincolo paesaggistico e sono libere da usi civici:

Protocollo n. 25622 del 24/10/2024 – Certificato n° 131/2024 (allegato 2) riporta "Ai soli fini urbanistici, si attesta la natura dei terreni *"terreni liberi"* da uso civico di pascolo, ai sensi degli art. 5,7 L. 1766/27;

Protocollo n. 9883 del 18/04/2025 – Certificato n° 36/2025 (allegato 3) riporta " *ai soli fini urbanistici, si attesta la natura dei terreni "terreni liberi" da uso civico di pascolo, a seguito di Determina di Affrancazione n 279 del 15.04.2016 del Comune di Artena, ai sensi della Determina della R.L. n 478/02; categoria di origine di tutte le Particelle, non comprese tra quelle elencate all'art. 40 co. 4 delle NTA del vigente PTPR;"*

- l'assenza di vincolo paesaggistico è peraltro evidenziata nell'elaborato prodotto dalla scrivente nell'istanza autorizzativa "PD_D2 – Ricognizione dei Vincoli" (allegato 4) ed anche nel parere emesso dalla competente Area regionale n. prot. 501346 del giorno 8/5/2025 (allegato 5), cui la scrivente ha dato riscontro con la nota acquisita al protocollo CMRC-2025-0096214 del 16/05/2025 (allegato 6);

- l'assenza di vincolo paesaggistico e di usi civici comporta l'inapplicabilità alla fattispecie, per effetto delle disposizioni di legge, della disciplina di tutela e di uso degli ambiti del Paesaggio Agrario di Rilevante Valore, di cui al punto 6.3 della Tabella B dell'art. 25 delle Norme del PTPR;

- il vincolo citato "Beni ricognitivi di Piano: tl 001 beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto art. 46 NTA" (vincolo appartenente alla parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) non riguarda l'area di intervento ma unicamente il tracciato del cavidotto interrato, che, come peraltro attestato dalla Regione Lazio con la citata nota prot. 501436/2025, rientra tra gli "interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" riportati nell'allegato A punto 15 del D.P.R. 13/02/2017, n. 31. Le opere a rete possono ben intercettare aree vincolate, attraversamento di corsi d'acqua ecc., ma proprio per la loro natura non vengono nemmeno assoggettati ad autorizzazione;

- in ordine alla necessità di accertare la "conformità rispetto al PRG", si precisa che le aree individuate per la realizzazione dell'intervento sono idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e tale idoneità rende l'intervento compatibile con le previsioni di PRG e, per mero tuziorismo, si ricorda che l'Autorizzazione Unica, procedimento in corso per l'impianto in questione, costituisce variante urbanistica sia ai sensi del previgente art. 12 del D.Lgs. 387/2001 che ai sensi dell'art. 9 comma 10 lettera c) del D.Lgs. 190/2024.

Per tutte le ragioni sopra espresse si richiede a Codesta Spettabile Amministrazione procedente di considerare il parere espresso dal Comune di Artena con la determinazione 487 del 18/6/2025 come inammissibile e comunque non rilevante ai fini della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, e comunque si richiede al Comune di Artena di procedere in autotutela all'annullamento del parere reso ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990. In caso negativo, alla scrivente non resterà che adire le vie legali per chiedere l'annullamento degli illegittimi atti adottati con le connesse ricadute risarcitorie a fronte del pregiudizio sofferto per l'indebita interruzione del procedimento di autorizzazione.

Cordialmente

Roma, 04.07.2025

NV Sviluppo Energetici Srl

Il Procuratore Generale

Dott. Oreste Braga



Pag. 3 | 3